



n. 83 registro deliberazione
SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 20/12/2022

OGGETTO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS 175 DEL 19 AGOSTO 2016 – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre alle ore 17:00, a seguito avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVO
1. MANASSERO PATRIZIA	SINDACO	Si		
2. VERNETTI MARCO	PRESIDENTE	Si		
3. AMBROSINO ERIO	CONSIGLIERE	Si		
4. ARMELLINI PAOLO	CONSIGLIERE	Si		
5. BARBANO FLAVIA	CONSIGLIERE	Si		
6. BECCARIA ELIO	CONSIGLIERE	Si		
7. BONGIOVANNI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Si		
8. BONGIOVANNI VALTER	CONSIGLIERE		Si	
9. BOSELLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si		
10 CARLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Si		
11 CIVALLERO FRANCO	CONSIGLIERE	Si		
12 CIVALLERO MAVY	CONSIGLIERE		Si	
13 DENINOTTI ALESSIA	CONSIGLIERE	Si		
14 DI VICO MARIO	CONSIGLIERE	Si		
15 D'ULISSE STEFANIA MARIA	CONSIGLIERE	Si		

16 ENRICI SILVANO	CONSIGLIERE	Si		
17 FIERRO ANIELLO	CONSIGLIERE		Si	
18 GARAVAGNO CARLO	CONSIGLIERE	Si		
19 GARELLI SERENA	CONSIGLIERE	Si		
20 GARNERO MASSIMO	CONSIGLIERE	Si		
21 GIRAUDO DOMENICO	CONSIGLIERE	Si		
22 GROSSO ETTORE	CONSIGLIERE	Si		
23 ISOARDI CARLA	CONSIGLIERE	Si		
24 LAURIA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si		
25 MALLONE NOEMI	CONSIGLIERE	Si		
26 NOTO CARMELO	CONSIGLIERE	Si		
27 PASCHIERO LUCA	CONSIGLIERE		Si	
28 PELLEGRINO MONICA	CONSIGLIERE	Si		
29 PELLEGRINO VINCENZO	CONSIGLIERE	Si		
30 PITTARI ANTONINO ROCCO	CONSIGLIERE	Si		
31 RISSO MARIA LAURA	CONSIGLIERE	Si		
32 STURLESE UGO	CONSIGLIERE	Si		
33 TOSELLI LUCIANA	CONSIGLIERE	Si		

Totale Presenti: 29	Totale Assenti: 4
---------------------	-------------------

Sono presenti gli Assessori Signori: SERALE LUCA, DEMICHELIS GIANFRANCO, FANTINO VALTER, GIRARD ANDREA, OLIVERO PAOLA, PELLEGRINO LUCA, SPEDALE ALESSANDRO E TOMATIS SARA

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO RINALDI

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARCO VERNETTI, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società nei seguenti casi:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Rilevato che, per effetto dell'articolo 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

- principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare e/o da sottoporre a misure di riassetto e razionalizzazione, devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto inoltre che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente, redatta secondo quanto disposto dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal cui risultato si rileva che:

- Fingranda S.p.a. registra nel triennio un fatturato medio non superiore a un milione di euro e necessita di un contenimento dei costi di funzionamento;

Dato atto che a norma dell'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs 175/2016 per la suddetta società ricorrono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto per la relativa razionalizzazione;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 125 del 22 dicembre 2020 e n. 109 del 20 dicembre 2021 con le quali, ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., il Comune aveva già previsto per la partecipazione nella società Fingranda S.p.a. la sua dismissione previa liquidazione societaria;

Esaminato il piano di razionalizzazione in oggetto, riportante le indicazioni delle modalità e dei tempi di attuazione, delle misure da adottare così come illustrate nelle singole schede societarie contenute nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Richiamata la propria deliberazione n. 56 del 26 settembre 2017 con la quale, ai sensi dell'articolo 24 del T.U.S.P., il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 121 del 18 dicembre 2018, n. 102 del 17 dicembre 2019, n. 125 del 22 dicembre 2020 e n. 109 del 20 dicembre 2021 con le quali, ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., il Comune ha approvato il piano annuale di razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Ragioneria e Tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla deliberazione n. 82 adottata in data odierna;

Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Paschiero Luca e Civallero Mavy, sono pertanto presenti n. 31 componenti;

Presenti	n. 31	
Non partecipano alla votazione	n. 0	
Presenti all'apertura della votazione	n. 31	
Astenuti	n. 2	Garnero Massimo e Mallone Noemi (GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA)
Votanti	n. 29	
Voti favorevoli	n. 21	
Voti contrari	n. 8	Armellini Paolo e Boselli Giancarlo (INDIPENDENTI); Bongiovanni Claudio (CUNEO MIA); Civallero Franco e Civallero Mavy (SiAMO CUNEO); Sturlese Ugo e Toselli Luciana (CUNEO PER I BENI COMUNI); Lauria Giuseppe

DELIBERA

- 1) di approvare il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data odierna, contenuto nella Relazione Tecnica - allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, relativamente alle seguenti partecipazioni per le quali si adottano le misure di dismissione e liquidazione a fianco di ognuna riportate:
 - dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a un milione di euro e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 2) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'adozione delle suddette misure di dismissione e liquidazione;
- 3) di trasmettere l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- 4) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo Tirelli.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARCO VERNETTI	IL VICESEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO RINALDI
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente Deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO RINALDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.